



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 4 luglio 2012
(OR. en)**

**2011/0131(COD)
LEX 1280**

**PE-CONS 23/2/12
REV 2**

**ECOFIN 361
UEM 79
CODEC 1092**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'EMISSIONE DI MONETE IN EURO

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2012
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 4 luglio 2012

sull'emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

² Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale¹, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro², raccomandano pratiche circa l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete in euro commemorative, e consultazioni prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione e l'uso delle monete in euro da collezione.
- (2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l'emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all'altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l'emissione di monete in euro.

¹ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

² GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

- (3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹, le monete denominate in euro e in cent conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le denominazioni e specificazioni tecniche delle monete in euro sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione².
- (4) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero avere la possibilità di emettere monete commemorative da 2 euro per celebrare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È necessario stabilire dei limiti di volume per l'emissione di monete commemorative in euro al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È opportuno, tuttavia, che tali limiti consentano l'emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative in euro possano circolare efficacemente.
- (5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri la cui moneta è l'euro potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l'immissione in circolazione.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

² GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

- (6) È opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.
- (7) L'uso di differenti denominazioni delle monete e banconote in euro, come concepito attualmente, dovrebbe essere periodicamente e attentamente esaminato dalle istituzioni competenti alla luce dei criteri di costo e accettabilità da parte del pubblico. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sul proseguimento dell'emissione di monete da 1 e 2 cent.
- (8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione siano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri dovrebbero consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "monete destinate alla circolazione": monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specifiche tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98;
- 2) "monete commemorative": monete destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell'articolo 1 nonies del regolamento (CE) n. 975/98;
- 3) "monete da collezione": monete in euro da collezione che non sono emesse per l'immissione in circolazione.

Articolo 2

Tipi di monete in euro

1. Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete destinate alla circolazione e monete da collezione.
2. La Commissione effettua una valutazione d'impatto sul proseguimento dell'emissione di monete da 1 e 2 cent. La valutazione di impatto include un'analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione di tali monete in relazione al loro valore e ai loro vantaggi.

Articolo 3

Emissione di monete destinate alla circolazione

1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.
2. Una porzione minima, non superiore al 5% del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un'emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.

Articolo 4

Emissione di monete commemorative

1. Ogni anno ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro può emettere soltanto due monete commemorative, salvo qualora:
 - a) le monete commemorative siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro; o
 - b) una moneta commemorativa sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante od occupata ad interim.

2. Il numero totale di monete commemorative immesse in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:
- a) lo 0,1% del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0% del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall'effettuare un'altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; o
 - b) il 5,0% del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro immesse in circolazione dallo Stato membro interessato fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.
3. La decisione relativa all'emissione di monete commemorative con un disegno comune emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro è adottata dal Consiglio. I diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi per l'adozione di tale decisione.

Articolo 5
Emissione di monete da collezione

1. Le monete da collezione hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L'identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2. Per differenziarsi facilmente dalle monete destinate alla circolazione, le monete da collezione rispettano tutti i seguenti criteri:

- a) il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;
 - b) le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;
 - c) il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione;
- e

- d) non devono avere una godronatura o "Fiore spagnolo".
3. Le monete da collezione possono essere immesse sul mercato a un valore uguale o superiore al loro valore nominale.
 4. Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.
 5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare l'uso delle monete da collezione come strumento di pagamento.

Articolo 6

Consultazione prima della distruzione di monete destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione¹, gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

¹ GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

Articolo 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente